
LEGGE 11 gennaio 1979, n. 12

Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro.

Vigente al: 27-1-2016

Titolo I**DISPOSIZIONI GENERALI**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio della professione di consulente del lavoro

Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

I dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal tirocinio per esercitare tale attività. Il personale di cui al presente comma non potrà essere iscritto all'albo della provincia dove ha prestato servizio, se non dopo 4 anni dalla cessazione del servizio stesso.

Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 8 della presente legge.

Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni.

Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonché per l'esecuzione delle attività strumentali ed accessorie, le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche di centri di elaborazione dati

((che devono essere in ogni caso assistiti da uno o piu')) soggetti iscritti agli albi di cui alla presente legge con versamento, da parte degli stessi, della contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentiti i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a centri di elaborazione dati, anche di diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui al primo comma.

L'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro non e' richiesta per i soggetti abilitati allo svolgimento delle predette attivita' dall'ordinamento giuridico comunitario di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un comitato di monitoraggio, composto dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli ordini e collegi di cui alla presente legge e delle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, allo scopo di esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale ed occupazionale del settore.

Art. 2.

Oggetto dell'attivita'

I consulenti del lavoro, con le eccezioni di cui al quarto comma dell'articolo 1, svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente.

((I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)).

Essi inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nel comma precedente.

Ferma restando la responsabilita' personale del consulente, questi puo' avvalersi esclusivamente dell'opera di propri dipendenti per l'effettuazione dei compiti esecutivi inerenti all'attivita' professionale.

Art. 3.

Esame di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro

Il certificato di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro e' rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio previo superamento di un esame di Stato che deve essere svolto davanti ad apposite commissioni regionali composte, per ciascuna sessione:

a) dal capo dell'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio, o da altro funzionario da questi delegato, in qualita' di presidente;

b) da un professore ordinario di materie giuridiche designato dal Ministero della pubblica istruzione;

c) da un direttore di una sede provinciale dell'INPS e da uno dell'INAIL della regione interessata;

d) da tre consulenti del lavoro designati dal Consiglio nazionale, di cui al successivo articolo 20, fra i membri dei consigli provinciali competenti per territorio, sulla base delle designazioni degli stessi consigli provinciali.

Possono essere ammesse all'esame di Stato le persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) siano cittadini italiani o italiani appartenenti a territori non uniti politicamente all'Italia ovvero cittadini di Stati membri **((dell'Unione europea))** ovvero cittadini di Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocita';

b) abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta';

c) siano in possesso del certificato di buona condotta morale e civile;

d) abbiano conseguito la laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facolta' di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o la laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche;

e) abbiano compiuto presso lo studio di un consulente del lavoro iscritto nell'albo o di uno dei professionisti di cui al primo comma dell'articolo 1 almeno due anni di praticantato secondo modalita' fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Consiglio nazionale di cui all'articolo 20.

Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni regione secondo modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno. Il decreto di cui al presente comma dovra' anche indicare particolareggiatamente i titoli di studio previsti al punto d) del secondo comma del presente articolo. Gli esami devono comunque prevedere una prova scritta ed una orale in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale ed elementi di diritto tributario. **((7))**

 AGGIORNAMENTO (7)

Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, ha disposto (con l'art. 57, comma 4) che "l'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia".

Art. 4.

Incompatibilita'

L'iscrizione nell'albo dei consulenti del lavoro non e' consentita in permanenza del rapporto di lavoro agli impiegati dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, ai dipendenti degli istituti di patronato o delle associazioni sindacali dei lavoratori, agli esattori di tributi, ai notai e ai giornalisti professionisti.

Art. 5.

((Tenuta dei libri e documenti di lavoro

1. Per lo svolgimento della attivita' di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui

all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facolta' devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalita' del soggetto al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo ove sono reperibili i documenti.

2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione e' data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari).

Art. 6.

Obbligo del segreto professionale

Il consulente del lavoro ha l'obbligo del segreto professionale. Nei suoi confronti si applica l'articolo 351 del codice di procedura penale.

Art. 7.

Responsabilita' del datore di lavoro

L'affidamento ai consulenti del lavoro delle attivita' di cui all'articolo 2 non esime i datori di lavoro, per conto dei quali le attivita' sono svolte, dagli obblighi ad essi imposti dalle leggi vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

Titolo II

ALBI PROVINCIALI DEI CONSULENTI DEL LAVORO E CONDIZIONE PER L'ISCRIZIONE

Art. 8.

Albo dei consulenti del lavoro

E' istituito in ogni provincia l'albo dei consulenti del lavoro.

Il consulente del lavoro iscritto in un albo provinciale puo' esercitare l'attivita' professionale in tutto il territorio dello Stato. Non e' consentita la contemporanea iscrizione in piu' albi provinciali.

L'albo deve contenere il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la residenza e l'eventuale domicilio **((professionale))** degli iscritti, la data di iscrizione e gli estremi del diploma di abilitazione di cui e' in possesso l'iscritto.

L'albo e' compilato secondo l'ordine cronologico delle iscrizioni; la data di iscrizione nell'albo stabilisce l'anzianita'.

Art. 8-bis.

((1. Coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera d), che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013.))

Art. 9.

Condizioni per l'iscrizione nell'albo

L'iscrizione nell'albo si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta al consiglio provinciale di cui al successivo articolo 11, corredata dei seguenti documenti:

- a) certificato di cittadinanza italiana o documento attestante che l'interessato ha la cittadinanza di uno degli Stati membri **((dell'Unione europea))**, ovvero documento attestante che l'interessato e' italiano appartenente a territori non uniti politicamente all'Italia, oppure che e' cittadino di uno degli Stati esteri nei cui confronti vige un particolare regime di reciprocita';
- b) certificato autentico o autenticato di abilitazione all'esercizio della professione rilasciato dall'ispettorato regionale del lavoro competente per territorio;
- c) certificato autentico o autenticato attestante il titolo di studio posseduto;
- d) certificato del casellario giudiziario;
- e) certificato di buona condotta morale e civile;
- f) certificato di godimento dei diritti civili;
- g) ricevuta attestante il versamento del contributo di iscrizione;
- h) due fotografie, di cui una autenticata, per il rilascio della tessera di riconoscimento;
- i) documentazione attestante l'elezione di domicilio professionale.

((Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.))

Gli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, secondo comma, per i quali non e' richiesto l'esame di Stato, ai fini della iscrizione all'albo professionale, dovranno presentare, in luogo del certificato indicato al punto b) del presente articolo, l'attestazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale comprovante che gli stessi hanno svolto mansioni di ispettori del lavoro presso gli ispettorati del lavoro.

Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanna penale che, a norma della presente legge, comporta la radiazione dall'albo, salvo quanto stabilito dall'articolo 38.

Il consiglio provinciale, su relazione di un suo membro, delibera in ordine all'iscrizione, con decisione motivata, nel termine di **((due))** mesi dalla data di presentazione della domanda.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che l'interessato e' stato invitato a comparire davanti al consiglio provinciale.

Avverso il provvedimento di reiezione della domanda l'interessato, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso, ha facolta' di ricorrere al Consiglio nazionale.

((Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.))

Il Consiglio nazionale decide in via definitiva sui ricorsi ad esso presentati entro trenta giorni dalla data di presentazione degli stessi.

Art. 10.

Cancellazione dall'albo

Il consiglio provinciale dispone la cancellazione dall'albo

dell'iscritto, d'ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale della provincia, nei seguenti casi:

a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera a), ovvero quando si verifichi la perdita dei diritti civili;

b) quando ricorra una delle cause di incompatibilita' di cui all'articolo 4.

Per i provvedimenti di cancellazione dall'albo si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

Il consulente del lavoro puo' chiedere la reinscrizione nell'albo quando sono cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione. Il consulente che viene reinscritto conserva la precedente anzianita', dedotto il periodo di interruzione.

Titolo III

CONSIGLI PROVINCIALI E CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 11.

Composizione del consiglio provinciale

L'albo provinciale dei consulenti del lavoro e' tenuto da un consiglio composto da cinque a nove membri effettivi eletti dagli iscritti nell'albo a norma del successivo articolo 15.

Il consiglio e' composto di cinque membri effettivi se gli iscritti nell'albo non superano i cento, di sette membri effettivi se superano i cento ma non i trecento, di nove membri effettivi se superano i trecento.

Sono eleggibili gli iscritti nell'albo che abbiano almeno tre anni di anzianita' di iscrizione.

I componenti del consiglio durano in carica tre anni; i membri eletti sono rieleggibili.

Art. 12.

Cariche del consiglio provinciale

Il consiglio elegge tra i propri membri il presidente, il segretario e il tesoriere.

Art. 13.

Attribuzioni del presidente del consiglio provinciale

Il presidente ha la rappresentanza del consiglio, esercita le attribuzioni a lui conferite dalla presente legge, adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, salva ratifica del consiglio, e rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti.

Art. 14.

Attribuzioni del consiglio provinciale

Il consiglio provinciale:

a) cura la tenuta dell'albo dei consulenti della provincia; provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone comunicazione all'ispettorato del lavoro della provincia, al Consiglio nazionale e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente del lavoro;

c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgano fra gli iscritti nell'albo in dipendenza

dell'esercizio della professione;

d) esprime parere al Consiglio nazionale sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti del lavoro per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione e in materia di liquidazione delle medesime;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) designa i rappresentanti dei consulenti della provincia presso commissioni od organizzazioni di carattere locale operanti nel territorio provinciale;

g) delibera la convocazione dell'assemblea;

h) propone al Consiglio nazionale le misure del contributo per l'iscrizione nell'albo e di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti, nonche' la misura di eventuali contributi per il rilascio di certificati o attestazioni;

i) cura il miglioramento e il perfezionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attivita' professionale.

Art. 15.

Elezione del consiglio provinciale

Il consiglio provinciale e' eletto dagli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non piu' dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal consiglio provinciale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.

Art. 16.

Riunioni consiliari Decadenza dalla carica di consigliere

Il consiglio provinciale e' convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi, ovvero quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. In prima convocazione per la validita' della riunione e' necessaria la maggioranza dei componenti del consiglio; in seconda convocazione e' sufficiente la presenza di almeno un terzo di essi.

I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

Art. 17.

Scioglimento o mancata costituzione del consiglio provinciale

Il consiglio provinciale puo' essere sciolto se non sia in grado di funzionare, o in caso di constatate gravi irregolarita'.

In caso di scioglimento o di mancata costituzione del consiglio, le sue funzioni sono affidate ad un commissario straordinario che provvede, entro novanta giorni, alla convocazione dell'assemblea per la elezione del consiglio.

Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il **((Ministro della giustizia))**, sentito il parere del Consiglio nazionale dei consulenti.

Art. 18.

Assemblea degli iscritti

L'assemblea degli iscritti nell'albo della provincia elegge il consiglio provinciale e i membri del collegio dei revisori dei conti; approva il conto preventivo e quello consuntivo.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei conti.

Art. 19.

Collegio dei revisori dei conti

Presso ogni consiglio provinciale e' istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri eletti dall'assemblea degli iscritti, che nominano al loro interno un presidente.

I revisori dei conti durano in carica tre anni; essi sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarita' del bilancio consuntivo, riferendone all'assemblea.

Art. 20.

Sede e composizione del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha sede in Roma ed e' composto da quindici membri. Tali membri sono eletti dai consigli provinciali fra coloro che abbiano un'anzianita' di almeno otto anni di iscrizione nell'albo, con voto segreto e personale, con il sistema delle liste concorrenti e con voto limitato a non piu' dei due terzi dei consiglieri da eleggere, anche se scelti fra i candidati nelle diverse liste. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A sostituire i componenti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono chiamati dal Consiglio nazionale i candidati, compresi nella graduatoria, che, dopo quelli eletti, hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito delle rispettive liste.

Ogni consiglio provinciale puo' eleggere un solo candidato alla carica di consigliere nazionale.

A ciascun consiglio provinciale spetta un delegato per ogni cinquanta iscritti, o frazione di cinquanta, fino a duecento iscritti nell'albo, ed un delegato per ogni cento iscritti o frazione di cento iscritti oltre i duecento. La qualita' di candidato e' incompatibile con quella di delegato.

I membri del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Non si puo' far parte contemporaneamente di un consiglio provinciale e del Consiglio nazionale, di un collegio dei revisori dei conti provinciale e del collegio dei revisori dei conti nazionale.

Art. 21.

Cariche del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale elegge tra i propri membri il presidente, il vice presidente, il segretario e il tesoriere.

Art. 22.

Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale

Presso il Consiglio nazionale e' istituito un collegio dei revisori dei conti composto di tre membri, i quali eleggono al loro interno un presidente, eletti dai consigli provinciali fra i consulenti del lavoro che non siano consiglieri provinciali o nazionali, con voto segreto e personale e con il sistema delle liste concorrenti, con voto limitato a non piu' dei due terzi dei membri da eleggere, anche

se scelti fra i candidati nelle diverse liste.

I revisori dei conti durano in carico tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarita' del bilancio consuntivo, riferendone al Consiglio nazionale.

Art. 23.

Attribuzioni del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale:

- a) vigila sul regolare funzionamento dei consigli provinciali;
- b) propone al **((Ministro della giustizia))**, su parere dei consigli provinciali, la misura delle spettanze di cui alla lettera d) dell'articolo 14;
- c) determina, su proposta dei consigli provinciali, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese, la misura dei contributi di cui alla lettera h) dell'articolo 14, nonche' la quota necessaria per il funzionamento del Consiglio nazionale;
- d) decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli provinciali e su quelli presentati dagli interessati avverso l'operato, anche di carattere disciplinare, di tali consigli;
- e) coordina e promuove le attivita' dei consigli provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento degli iscritti nello svolgimento della professione;
- f) studia e promuove ogni opportuna iniziativa per l'attuazione di forme di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti;
- g) designa i rappresentanti dei consulenti del lavoro presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale.

La misura delle spettanze di cui alla lettera b) del presente articolo e' stabilita con decreto del **((Ministro della giustizia))**.

Art. 24.

Riunioni consiliari Decadenza dalla carica di consigliere nazionale

Il Consiglio nazionale e' convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e in ogni caso almeno ogni sei mesi, ovvero quando ne facciano richiesta almeno cinque dei suoi membri.

I consiglieri eletti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono dalla carica.

Art. 25.

Vigilanza sul Consiglio nazionale

La vigilanza sul Consiglio nazionale e' esercitata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il **((Ministro della giustizia))**.

Il Consiglio nazionale puo' essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarita'.

In caso di scioglimento del Consiglio nazionale le relative funzioni sono affidate a un commissario straordinario, che provvede entro novanta giorni ad indire le elezioni del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il **((Ministro della giustizia))**.

Titolo IV

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 26.

Responsabilita' disciplinare dei consulenti del lavoro. Azione disciplinare

Il consulente del lavoro che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignita' e al decoro professionale, e' sottoposto a procedimento disciplinare.

Salvi i casi di sospensione di diritto di cui all'articolo 29, primo comma, il consiglio provinciale che custodisce l'albo in cui l'incolpato trovasi iscritto inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso il tribunale ovvero su richiesta dell'interessato.

La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un membro del consiglio provinciale spetta al consiglio provinciale della sede di corte d'appello, ovvero, se egli appartiene a quest'ultimo, al consiglio della sede di corte d'appello vicina determinata dal Consiglio nazionale.

Art. 27.

Pene disciplinari

Le pene disciplinari, che il consiglio provinciale puo' applicare, sono:

- 1) la censura;
- 2) la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non superiore ai due anni;
- 3) la radiazione.

Art. 28.

Censura

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed e' inflitta nei casi di abusi o mancanze di non lieve entita', che tuttavia non ledano il decoro e la dignita' professionale.

Art. 29.

Casi di sospensione

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

- a) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- b) il ricovero in un manicomio giudiziario, il ricovero in casa di cura e di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, terzo comma, numeri 1), 2) e 3) del codice penale;
- c) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
- d) la morosita' per oltre dodici mesi nel pagamento dei contributi previsti dagli articoli 14, lettera h) e 23, lettera c), della presente legge.

La sospensione e' dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

Il consiglio provinciale puo' pronunciare, sentito il professionista, la sospensione nei casi di abusi o mancanze gravi che ledano il decoro e la dignita' professionale.

Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del presente articolo, la durata della sospensione non e' soggetta a limiti di tempo. Il consulente puo' tuttavia chiedere al consiglio provinciale la cessazione della sospensione ove ne siano venuti meno i presupposti.

Il consulente del lavoro a cui sia stata applicata la censura e'

punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione.

Art. 30.

Casi di radiazione

La radiazione e' pronunciata contro il consulente del lavoro che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignita' della professione.

Art. 31.

Radiazione di diritto

La condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commi la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione di diritto dall'albo.

Importano parimenti la radiazione di diritto:

1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o l'interdizione dall'esercizio della professione per una uguale durata;

2) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, comma secondo, del codice penale, e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La radiazione nei casi previsti dal presente articolo e' dichiarata dal consiglio provinciale, sentito l'interessato qualora ne faccia richiesta.

Art. 32.

Rapporti tra il procedimento disciplinare ed il giudizio penale

Il consulente del lavoro che sia stato sottoposto a procedimento penale e' sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non l'ha commesso.

Art. 33.

Istruttoria nel procedimento disciplinare

Fermo il disposto dell'articolo 29, secondo comma, e quello dell'articolo 31, ultimo comma, nessuna pena disciplinare puo' essere inflitta senza che l'incolpato, previa contestazione degli addebiti, sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio provinciale con l'assegnazione di un termine non inferiore a giorni dieci, per essere sentito nelle sue discolpe.

L'incolpato puo' farsi assistere da un difensore.

Art. 34.

Svolgimento del procedimento disciplinare

Il presidente nomina, tra i membri del consiglio provinciale, un relatore, il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.

Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti; in caso di parita' di voti prevale la decisione piu' favorevole all'incolpato.

Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva ne' dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua

assenza.

La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio. Il proscioglimento e' pronunciato con la formula "non essere luogo a provvedimento disciplinare".

Art. 35.

Ricusaione e astensione

I membri del consiglio provinciale devono astenersi quando ricorrono i motivi, in quanto applicabili, indicati dall'articolo 51 del codice di procedura civile e possono essere ricusati per gli stessi motivi.

Sull'astensione e sulla ricusaione decide il consiglio provinciale.

Se non e' disponibile il numero di componenti del consiglio che e' prescritto per deliberare, gli atti sono rimessi senza indugio al consiglio provinciale costituito nella sede della corte d'appello vicina. Se i componenti che hanno chiesto l'astensione o sono stati ricusati fanno parte di quest'ultimo consiglio, gli atti sono rimessi al Consiglio nazionale per la designazione del consiglio costituito in altra sede della corte d'appello piu' vicina.

Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l'astensione o riconosce legittima la ricusaione, si costituisce al consiglio provinciale cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art. 36.

Notificazione delle deliberazioni

Le deliberazioni disciplinari sono notificate entro trenta giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale nel cui circondario l'incolpato risiede nonche' al procuratore generale presso la corte d'appello e ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale. ((7))

----- AGGIORNAMENTO (7)

Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, ha disposto (con l'art. 57, comma 4) che "l'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia".

Art. 37.

Ricorso al Consiglio nazionale

Nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale.

Il Consiglio nazionale puo' sospendere l'efficacia del provvedimento; riesamina integralmente i fatti e puo' anche infliggere al professionista una pena disciplinare piu' grave.

Gli effetti del ricorso sono limitati a coloro che l'hanno proposto.

Art. 38.

Riammissione dei radiati

Il consulente del lavoro radiato dall'albo puo' esservi riammesso purché siano trascorsi almeno sei anni dal provvedimento di radiazione e, se questo derivo' da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha

tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 9.

Art. 39.

Prescrizione dell'azione disciplinare

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40.

Consulenti gia' iscritti nell'albo

I consulenti del lavoro gia' iscritti nell'albo al momento dell'entrata in vigore della presente legge acquisiscono il diritto di permanervi o reinscrivere in deroga al requisito del titolo di studio e del certificato di abilitazione all'esercizio della professione.

Resta fermo l'espletamento dell'esame gia' regolarmente fissato o in corso di svolgimento presso gli ispettorati provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del conseguimento dell'abilitazione da parte dei candidati che avranno superato le prove di esame.

Art. 41.

Abrogazioni

Gli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 921, la legge 12 ottobre 1964, n. 1081, e tutte le altre norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 gennaio 1979

PERTINI

ANDREOTTI - SCOTTI -

BONIFACIO - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO